

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno - Presidente -  
Dott. ORILIA Lorenzo - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso OMISSIS proposto da:

**CONIUGE F.G.**

- *ricorrente* -

contro

**CONIUGE S.F., GENITORI, SOCIETA'**

- *intimati* -

avverso la sentenza n. OMISSIS della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 16/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OMISSIS, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1 Per quanto ancora interessa in questa sede, la Corte di Appello di Ancona con sentenza 16.07.2011 ha accolto l'ultimo motivo di appello proposto da CONIUGE S.F. contro la sentenza OMISSIS emessa dal Tribunale di Ancona in contraddittorio con il coniuge separato F.G. (interventrice volontaria nel giudizio di primo grado), i propri genitori S.S. e Sa.Io., nonché la società OMISSIS. In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte territoriale ha quindi trasferito in proprietà esclusiva dell'appellante ai sensi dell'art. 2932 cc dell'appartamento in (OMISSIS), via (OMISSIS), oggetto di precedente preliminare concluso dal solo S. in data 26.06.1993 con la promittente venditrice SOCIETA' OMISSIS.

Per giungere a tale conclusione la Corte di merito ha seguito il principio espresso dalla giurisprudenza secondo cui la comunione legale tra coniugi di cui all'art. 177 c.c., riguarda solo gli acquisti, intendendosi con tale locuzione, gli atti implicanti trasferimenti del diritto di proprietà o la costituzione di altri diritti reali e non quindi i diritti di credito sorti dal preliminare concluso da uno dei coniugi. Di conseguenza, in caso di preliminare stipulato da

*Sentenza, Cassazione civile, sez. terza, Pres. Rel. Vivaldi n. 12482 del 18 maggio 2017*

uno solo dei coniugi l'altro non può vantare alcun diritto, non essendo neppure legittimato ad agire ex art. 2932 c.c..

Ha quindi rilevato che la **CONIUGE F. non era stata parte nel contratto preliminare**.

Avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso per Cassazione la CONIUGE F. formulando due motivi.

Le altre parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

E' pervenuta una comunicazione da parte dei difensori del CONIUGE S. con cui si segnala che prima della notifica del ricorso per cassazione agli stessi il mandato era stato revocato dal cliente e la comunicazione della ricezione della notifica dell'impugnazione, da essi effettuata al CONIUGE S. con raccomandata AR 27.11.2011 ha avuto esito negativo, come da cedolino di raccomandata.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Preliminarmente va rilevato che ai sensi dell'art. 85 c.p.c., *"la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetti nei confronti dell'altra parte finchè non sia avvenuta la sostituzione del difensore"*.

E' stato precisato al riguardo che ai sensi dell'art. 85 c.p.c., la revoca della procura e la rinuncia al mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finchè non sia avvenuta la sostituzione del difensore, con la conseguenza che la notifica dell'impugnazione deve, in siffatta situazione, essere compiuta al difensore non ancora sostituito e non alla parte personalmente, giusta disposto dell'art. 330, comma 1, seconda parte del codice di rito (Sez. 3, Sentenza n. 7771 del 23/04/2004 Rv. 572285; Sez. 2, Sentenza n. 3227 del 25/05/1984 Rv. 435267).

La notifica del ricorso per cassazione al difensore del CONIUGE S. al quale era stato precedentemente revocato il mandato, in mancanza di sostituzione, deve pertanto ritenersi regolare.

1 bis Venendo all'esame dei motivi di ricorso, col **PRIMO** di essi la ricorrente deduce la violazione dell'art. 177 c.c., lett. a), sollevando altresì l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma per contrasto con gli articoli 3 e 29 della Costituzione.

A suo dire la Corte d'Appello avrebbe dovuto disattendere l'orientamento della cassazione e interpretare la norma includendo nella previsione anche i diritti di credito. Osserva che se la ragione della comunione legale sta nell'esigenza di far beneficiare i coniugi di tutti gli incrementi economici acquisiti al loro patrimonio (sia pure con l'eccezione dei beni personali), non si comprenderebbe il motivo per cui l'acquisto di un diritto di credito debba esserne escluso, trattandosi anche in tal caso di un incremento patrimoniale. Insomma, secondo la tesi del ricorrente, ritenere compresi negli acquisti anche i diritti di credito risponde appieno alla finalità perseguita dal legislatore della riforma del 1975 che è stata non solo quella di dare attuazione al principio e di parità e solidarietà tra i coniugi (art. 29 Cost.) ma anche quella di parificare la partecipazione dei coniugi alle ricchezze e agli incrementi patrimoniali realizzati durante la vita matrimoniale.

Il motivo è infondato.

*Sentenza, Cassazione civile, sez. terza, Pres. Rel. Vivaldi n. 12482 del 18 maggio 2017*

Secondo il costante orientamento di questa Corte, non cade in comunione legale l'immobile che, promesso in vendita a persona coniugata in regime di comunione legale, sia coattivamente trasferito ex art. 2932 cod. civ., a causa dell'inadempimento del promittente venditore, al promissario acquirente, con sentenza passata in giudicato dopo che tra quest'ultimo ed il coniuge era stata pronunciata la separazione (tra le tante, v. Sez. 3, Sentenza n. 12466 del 19/07/2012 Rv. 623485; Sez. 2, Sentenza n. 1548 del 24/01/2008 Rv. 601814; Sez. 2, Sentenza n. 3185 del 2003 in motivazione; Sez. 2, Sentenza n. 1363 del 18/02/1999 Rv. 523338).

E' stato infatti precisato che la comunione legale fra i coniugi, di cui all'art. 177 cod. civ., riguarda gli acquisti, cioè gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della "res" o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali all'acquisizione di una "res", non sono suscettibili di cadere in comunione (v. Sez. 2, Sentenza n. 1548/2008 cit.).

A tale principi il Collegio intende dare senz'altro continuità. Le argomentazioni addotte dalla ricorrente non solo si scontrano col chiaro testo normativo, ma non convincono neppure sotto il profilo del sospetto di legittimità costituzionale: la disciplina della comunione legale tra coniugi è animata infatti dall'intento di tutelare la famiglia attraverso una specifica protezione della posizione dei coniugi laddove invece, se si accedesse alla tesi della ricorrente, l'attribuzione ad uno di essi della comproprietà di un immobile in un momento in cui la famiglia è già disgregata (quanto meno con riferimento alla comunione materiale e spirituale tra i coniugi, cessata appunto con la separazione), si risolverebbe solo in un ingiustificato arricchimento per il coniuge beneficiario.

2 Con il **SECONDO** motivo lamenta violazione degli artt. 191 e "2969 c.c." (così si legge testualmente nella rubrica del motivo, ndr).

Osserva in proposito che il trasferimento del diritto di proprietà è avvenuto alla data del deposito della sentenza di primo grado (11.8.2003), trattandosi di sentenza costitutiva ex art. 2932. Di conseguenza, poiché a quella data i coniugi erano ancora in regime di comunione legale (scioltasi solo con la sentenza di separazione del 26.4.2004) l'acquisto della proprietà deve ritenersi entrato a far parte della proprietà, considerato sull'acquisto della proprietà dell'immobile si è formato il giudicato interno in mancanza di impugnazione della sentenza di primo grado da parte della società promittente venditrice SOCIETA' OMISSIS.

Anche tale censura è infondata.

Certamente gli effetti delle sentenze costitutive, fra le quali rientra quella di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, **si producono "ex nunc", con il passaggio in giudicato** (v. tra le varie, Sez. 1, Sentenza n. 10564 del 04/07/2003 Rv. 564791; Sez. 2, Sentenza n. 8250 del 06/04/2009 Rv. 607645; sez. 2, Sentenza n. 17688 del 28/07/2010 Rv. 614625). La tesi sostenuta dalla ricorrente muove però da una premessa assolutamente errata:

l'estensione automatica del giudicato interno formatosi sul trasferimento ex 2932 cc del diritto di proprietà in favore del promissario acquirente di un immobile compromesso in vendita alla questione di diritto - del tutto diversa - concernente l'applicabilità dell'art. 177 c.c., al diritto di credito oggetto della lite innestatasi, per effetto dell'intervento volontario del coniuge separato, nel giudizio promosso dall'altro, in qualità di promissario acquirente, contro il promittente venditore.

*Sentenza, Cassazione civile, sez. terza, Pres. Rel. Vivaldi n. 12482 del 18 maggio 2017*

Certamente la mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte della promittente venditrice ha comportato il passaggio in giudicato della pronuncia (ex art. 324 c.p.c.), ma gli effetti sostanziali del giudicato di cui all'art. 2909 c.c., riguardano solo le conseguenze derivanti dalla violazione dell'obbligo di concludere il contratto definitivo (conseguenze previste, appunto, dall'art. 2932 c.c.): il giudicato insomma riguarda esclusivamente il rapporto tra i due contraenti e si è dunque formato solo sul trasferimento del diritto di proprietà mediante sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c..

L'impugnazione della sentenza da parte del S. proprio sulla estensione al proprio coniuge degli effetti della pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., ha invece certamente impedito la formazione del giudicato sul tema che qui interessa che - lo si ripete - è quello della inclusione, nella categoria degli acquisti di cui all'art. 177 c.c., lett. a), del diritto di credito nascente dal preliminare concluso da uno dei coniugi in regime di comunione.

Il ricorso va perciò respinto senza alcuna pronuncia sulle spese, non avendo le altre parti svolto difese in questa sede.

**P.Q.M.**

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2016

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*